D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 20 marzo 2025 - n. 3822
Modalità per la presentazione delle domande di pagamento della Misura 214 «Pagamenti agroambientali» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (Reg. (CE) n. 1698/2005) – anno 2025

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI E CONSORZI DI BONIFICA

Richiamati:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- la d.g.r. n. X/3895 del 24 luglio 2015 «*Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020*»;
- il d.d.s. n. 3668/2021 e s.m.i., con il quale sono state di approvate le modalità di presentazione delle domande di pagamento della misura 214 del PSR 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) – Anno 2021 e successivi;
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del consiglio e s.m.i.;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione n. C (2025) 1523 final del 13 marzo 2025;

Considerato che le domande di pagamento della Misura 214 «*Pagamenti agroambientali*» vengono finanziate attraverso la dotazione finanziaria del Programma di sviluppo rurale 2014-2022;

Visto il d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023 «*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*», così come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024, che, in relazione all'applicazione della condizionalità, dispone che:

- per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità definite dal d.m. 10 marzo 2020, n. 2588;
- in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA, sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (UE) 2021/2116;

Dato atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative alla Misura 214 del PSR 2007-2013;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari sopra citati le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici della Misura 214 «*Pagamenti agroambientali*» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, denominato «*Modalità per la presentazione delle domande di pagamento della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (Reg. (CE) n. 1698/2005) – anno 2025*», parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo alle modalità per la presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 18 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'AdG del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 relativo alle modalità per la presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 marzo 2025, agli atti;

Ritenuto pertanto di approvare le modalità per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 214 «*Pagamenti agroambientali*» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica attribuite con d.g.r. n. XII/3810 del 27 gennaio 2025;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1 denominato «*Modalità per la presentazione delle domande di pagamento della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. (CE) n. 1698/2005) – anno 2025*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative alla Misura 214 del PSR 2007-2013;

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

La dirigente
Elena Brugna

——— • ———

Allegato 1

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELLA MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG. (CE) N. 1698/2005)– ANNO 2025

1. Premessa 2
1.1 La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Reg. (CE) n. 1698/2005 2
2. Obbligo di presentazione della domanda di pagamento 2
2.1 Entità del premio annuale 2
3. Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento: Fascicolo aziendale e Piano colturale grafico (PCG) 2
4. Eleggibilità delle superfici e relativi codici coltura 4
5. Strumenti e procedure di attuazione 4
5.1 Presentazione delle domande 4
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento 4
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda 4
5.1.3 A chi presentare la domanda 4
5.1.4 Come presentare la domanda 4
5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda cartacea 5
5.2 Modifiche alla domanda già presentata 5
5.2.1 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) 5
5.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Cambio beneficiario 5
5.2.3 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Errori palesi 6
5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. 7
6. Mancata presentazione della domanda di pagamento 7
7. Controlli sulle domande di pagamento 7
7.1 Controlli sul rispetto della condizionalità 8
8. Trattamento dati personali 11

1. Premessa

Dal 2007 Regione Lombardia, dando applicazione al Reg. (CE) 1698/2005, ha sostenuto l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. L'aiuto è stato concesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso la Misura 214 "Pagamenti agroambientali". Queste disposizioni regolano le modalità di conferma degli impegni assunti a valere su questo regolamento per la campagna 2025 e le successive.

1.1 La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Reg. (CE) n. 1698/2005

La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" promuoveva e incentivava una gestione sostenibile delle attività agricole in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l'assunzione di impegni pluriennali, distinti nelle seguenti azioni:
Azione A - "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"
Azione B - "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"
Azione C - "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"
Azione E - "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"
Azione F - "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCATE"
Azione G - "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"
Azione H - "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"
Azione I – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"
Azione L – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO"
Azione M - "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"
Nel 2025 restano in essere esclusivamente gli impegni pluriennali collegati all'**azione G, di durata quindicennale**.

2. Obbligo di presentazione della domanda di pagamento

Per avere diritto a percepire i premi annuali il beneficiario degli aiuti della Misura 214 deve presentare, ogni anno, una "domanda di pagamento" nella quale:

- Attesti di aver adempiuto e si impegni ad adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti dalla domanda di adesione e a quelli eventualmente prescritti durante i controlli.
- Dichiari le superfici soggette ad impegno, suddivise per azione.
- Dichiari di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

2.1 Entità del premio annuale

In relazione al mantenimento degli impegni assunti è concesso il premio annuale a ettaro definito nella seguente tabella:

MISURA 214		Importo del premio (€/Ha)
AZIONE G	Pianura	525
	Collina e montagna	450

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss. D.lgs. 159/2011 e s.m.i.) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del D.lgs. n. 159/2011 citato. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione.

3. Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento: Fascicolo aziendale e Piano colturale grafico (PCG)

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2025, la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.
Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".
La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.
Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per questa misura.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli.
A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.
Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.
Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.
La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.
Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.
L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli

oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).
In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

4. Eleggibilità delle superfici e relativi codici coltura

Le superfici sotto impegno richieste nella domanda di pagamento sono quelle dichiarate nel piano colturale grafico, limitatamente ai mappali collaudati alla conclusione dell'impianto e/o aggiornate con controlli in loco successivi.
L'elenco dei codici coltura ammessi verrà reso disponibile sul portale web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

5. Strumenti e procedure di attuazione

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.
Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.1 Presentazione delle domande

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica in SIARL.
Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno festivo, un sabato o una domenica, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:
- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

5.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento è presentata agli uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e della Provincia di Sondrio per il territorio di competenza.

5.1.4 Come presentare la domanda

La domanda di pagamento della misura 214 deve essere compilata informaticamente e inviata per via telematica attraverso il SIARL, come indicato nei seguenti punti:
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it;
- compilare il modello di domanda elettronica di pagamento per la misura 214;
- inviare la domanda per via telematica a Regione Lombardia indicando l'ambito territoriale (Uffici Territoriali Regionali UTR/Provincia di Sondrio) in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata

(S.A.U.) sottoposta ad impegno. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre la chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande, far pervenire agli uffici di Provincia di Sondrio/AFCP competenti la copia cartacea della domanda firmata.

NB - La domanda cartacea pervenuta oltre il suddetto termine è irricevibile.

5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda cartacea

Alla domanda cartacea debitamente firmata va allegato il documento d'identità (fronte/retro) del beneficiario, in corso di validità.

5.2 Modifiche alla domanda già presentata

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa in SIARL si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.
Anche la domanda di modifica deve essere presentata sia per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata in SIARL, sia in forma cartacea. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 809/2014 e 640/2014 e s.m.i. le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

5.2.1 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.
La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, in SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** può essere presentata, sempre in SIARL, **entro il 30 giugno 2025**.
La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'azienda sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.
Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.
L'invio della domanda cartacea in riduzione firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

5.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire in SIARL.

I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi all'AFCP competente e alla Provincia di Sondrio per presentare la **richiesta** e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione **di assunzione degli impegni** da parte del beneficiario cessionario entro **il 30 settembre 2025**. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.
In caso di accoglimento della richiesta di cessione parziale, viene aperta in SIARL una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante. Tale **domanda autorizzata** deve essere presentata entro il **31 ottobre 2025**. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.
In caso di accoglimento della richiesta di cessione totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante. Tale **domanda autorizzata** deve essere presentata entro il **31 ottobre 2025**. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.
L'invio della copia cartacea firmata della domanda presentata in SIARL deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:
a) Nel caso di successione mortis causa:
   - copia del certificato di morte del *de cuius*;

- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
  - atto notorio *mortis causa* rilasciato dal Comune;
  - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:
- copia del contratto utilizzato per la successione anticipata;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

5.2.3 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Organismo Pagatore Regionale (di seguito OPR), inviando la documentazione a giustificazione della richiesta di riconoscimento di errore palese.

L'OPR valuta l'ammissibilità della richiesta da parte del beneficiario e, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia l'autorizzazione per la presentazione della domanda di errore palese.
In tal caso, il beneficiario deve presentare in SIARL una domanda autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.
Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'OPR.

Sono errori palesi:
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
  a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
     La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);
  b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
  c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
     - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
     - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
     - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
     - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola.

5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta all'OPR, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.
Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

a. decesso del beneficiario;
b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Eventuali situazioni sopra non elencate potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore o circostanze eccezionali dall'OPR d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura Alimentazione, Sovranità Alimentare e Foreste.
Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione probante le cause di forza maggiore invocate, sia comunicata al all'OPR entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.

6. Mancata presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. AFCP e Provincia di Sondrio effettuano un sopralluogo nel corso dell'anno al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti.

7. Controlli sulle domande di pagamento

Le domande di pagamento sono sottoposte a differenti controlli:

- **controlli amministrativi**[1]: il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura;
- **controlli in loco**[2] **per la verifica degli impegni di Misura**: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi. Il controllo in loco verifica il rispetto degli impegni specifici di misura previsti dai rispettivi bandi.
  Il controllo in loco, oltre a verificare il rispetto degli impegni specifici di misura a carico del beneficiario previsti dal bando, è volto a verificare il rispetto di:
  - requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
  - "impegni pertinenti di condizionalità" definiti dal bando;
  - criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

  Questi impegni sono **annualmente descritti nell'allegato A al bando della misura 10 - sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali"** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

[1] Art. 28 e art. 29 del Reg. (UE) n. 809/2014
[2] Art. 37 e art. 38 del Reg. (UE) n. 809/2014

- **controlli in loco "sul rispetto della condizionalità"**: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

7.1 Controlli sul rispetto della condizionalità

Beneficiari della Misura 214 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013

I beneficiari della misura 214 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", così come declinati nell'Allegato 2 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2014-2022" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 settori e 9 temi principali** così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) n. 1306/2013)			
Settore	**Tema principale**	**Condizioni e norme**	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5[3]
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7[4]
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5[5]
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

Beneficiari della Misura 214 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

I beneficiari della misura 214 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.*" così come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in

---

[3] La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "*che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "*recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti*".
Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15

[4] Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "*che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "*recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti*".
Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

[5] Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "*che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "*recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti*".
Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.
In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.
Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.
N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e **BCAA** sono raggruppati in **3 Zone** e **7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Diretta Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.

		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

8. Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si riporta di seguito l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG (UE) n. 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.
Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del Reg. (UE) 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.